



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Direzione Generale

6 - MAG 2019

Prot.n. 34565 III/15
Ns. rif.to e mail OO.SS/RSU in data 02.05.2019

Bari, _____

Al Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore
A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII di Bari
direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it

e, p.c.: Al Presidente della Scuola di Medicina
Prof. Loreto Gesualdo
presidenza.medicina@pec.uniba.it

Ai Direttori di U.O.C. di afferenza
del personale tecnico-amministrativo conferito in convenzione

Allo Staff Relazioni Sindacali
e Contrattazione Integrativa

LORO SEDI

Oggetto: personale universitario appartenente al profilo tecnico amministrativo conferito in convenzione; richiesta informazioni

Gent.mo Direttore Generale,

il 2 maggio u.s. si è appreso –da una nota fatta pervenire da RSU UniBA e dalle OO.SS. FLC CGIL, CISL Scuola, Federazione UIL Scuola-RUA, SNALS Confsal, Federazione Gilda UNAMS, CIB Unicobas, USB/PI e UGL Federazione Università, che codesta Azienda ha chiesto a tutti i Direttori di Unità Operativa prot.n.36871 del 29.4.2019, di <<...relazionare in ordine alle mansioni effettivamente espletate ed ai compiti assegnati al personale in dotazione presso la stessa U.O....sin dall'anno 2010...con invito... altresì... a voler trasmettere copia delle varie disposizioni di servizio predisposte e, comunque, di tutta la documentazione attestante l'effettivo svolgimento delle mansioni in ordine alle quali si è relazionato...e...nel caso in cui l'incarico di direzione sia stato conferito in un periodo successivo all'anno 2010, ...a voler prendere contatti con il suo predecessore per predisporre congiuntamente quanto richiesto>>.

Nella stessa nota si precisa che la stessa Direzione sta procedendo alla ricognizione di tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Bari conferito in convenzione con il Policlinico di Bari ed assegnato presso le varie UU.OO....

Staff Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale

Piazza Umberto I n. 1, 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5714097-4605 fax (+39) 080 5714098
rapporti.sanita@uniba.it



In via preliminare, corre l'obbligo richiamare l'Atto d'Intesa sottoscritto da Università ed Azienda in data 30.10.2013 sulle attività adempitive del Lodo, in cui gli stessi Enti hanno dichiarato di aver proceduto all'attività ricognitiva di tutte le posizioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo in conferimento per le quali si è convenuto sulla prosecuzione dal 1° maggio 2012, con la precisazione, per ogni dipendente, della categoria universitaria di appartenenza e, tra l'altro, dell'attività assistenziale cui il dipendente universitario è destinato.

Più recentemente, nella circostanza dell'elaborazione dei dati relativi al Conto annuale dell'anno 2017, Università ed Azienda hanno verificato, in stretta collaborazione ed anche a mezzo scambio epistolare, gli elenchi del personale docente e tecnico-amministrativo conferito in convenzione alla data del 31.12.2017, nonché, per ciascuna unità, sia la categoria universitaria ed il profilo di afferenza, sia la decorrenza del conferimento in convenzione ed eventuale cessazione dal servizio e/o dal rapporto di convenzione registratasi nel corso dell'anno 2017.

Tanto, anche allo specifico fine di giungere ad un *data-base* di assoluta condivisione di tutti i dati anagrafici e di carriera.

Analogo aggiornamento è stato assicurato sino alla data del 31.12.2018, come danno peraltro atto le più recenti deliberazioni aziendali n.1340 del 25.7.2018 e n.22 dell'8.01.2019, recanti ricognizione delle variazioni registratesi rispettivamente nel Primo e Secondo semestre dell'anno 2018, comunicate volta a volta dall'Università, da ultimo anche con apposita nota riepilogatoria prot.n.97251 VII/6 del 18.12.2018.

Le suddette attività, avviate anche in adempimento delle prescrizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.4.2018 da Regione Puglia, Università di Bari e Università di Foggia per la *Disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca*, rispondono alla motivata volontà di consentirsi reciprocamente una più approfondita analisi delle concrete ed indifferibili necessità che si stanno delineando in rapporto alla *mission* unica di didattica, ricerca ed assistenza, propria della stessa Azienda Ospedaliero Universitaria.

Lo stesso Protocollo d'Intesa ha, infatti, precisato che le strutture assistenziali funzionali alle esigenze di didattica e ricerca, sono incardinate nell'organizzazione dipartimentale sulla base di specifici principi, tra cui:

- favorire la massima integrazione tra le attività assistenziali, di didattica e di ricerca;
- valorizzare le funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Né può sottacersi il richiamo alle vigenti prescrizioni normative in tema di requisiti delle succitate strutture assistenziali in quanto strutture di sede della



formazione universitaria in ambito sanitario, sia per i corsi di laurea magistrali, magistrali a ciclo unico e triennali, sia per i corsi di scuola di specializzazione di area medica, che di seguito sinteticamente si riportano.

- D.I. 24 settembre 1997 recante “Requisiti d'idoneità delle strutture per i Diplomi universitari dell'area medica”, ora Corsi di Laurea Triennali delle Professioni Sanitarie
E' previsto, tra i requisiti del polo didattico, un ufficio di segreteria dedicato a ciascun Corso di Laurea fornito di specifico personale rapportato al numero degli iscritti (*A – requisiti polo didattico: a1 - addetti: uno, aumentato di una unità per ogni iscritto eccedente i cento o frazione*).
- Decreto MIUR 29 marzo 2006 recante la “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo 2006”
ed il più recente
- Decreto Interministeriale MIUR – Ministero della Salute 13 giugno 2017 recante la “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n.68/2015”

Entrambi i provvedimenti hanno individuato l'accreditamento come il procedimento attraverso il quale il Ministero della Salute di concerto con il MIUR, a seguito di accertamento preventivo degli standard quantitativi e qualitativi ivi definiti, riconosce alle strutture da inserire nella rete formativa di una Scuola di Specializzazione la capacità di pianificare, organizzare ed erogare attività di formazione specialistica per singola specialità.

In particolare, oggetto di accreditamento sono innanzitutto le **strutture di sede** di ciascuna Scuola di Specializzazione, *cioè le strutture a direzione universitaria*, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse.

Per essere accreditate, le *strutture di sede* devono possedere standard generali e specifici uniformati a criteri di capacità amministrativa e organizzativa, nel senso di adeguati processi comunicativi e amministrativi e di sussistenza delle competenze professionali necessarie.

E', infatti, specificatamente richiesta, per ogni struttura di sede, la compilazione di apposito documento che descrive il proprio assetto organizzativo, le risorse professionali gestionali e i diversi ruoli professionali coinvolti quali:

- il Responsabile della gestione economico-finanziaria, degli adempimenti amministrativi;
- il Personale Amministrativo commisurato all'attività formativa della struttura.



Inoltre, il vigente Regolamento costitutivo e di funzionamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata (D.A.I.), concordato tra Università ed Azienda in data 18.12.2012, come modificato con Atto d'Intesa in data 03.10.2017, ha previsto la Segreteria di Coordinamento delle funzioni amministrative composta, di norma, da personale universitario conferito in convenzione, in possesso di competenze professionali specifiche, che svolga le seguenti funzioni:

- a) organizza ed assicura l'attività di segreteria degli organi del dipartimento e dell'ufficio di direzione;
- b) favorisce la migliore integrazione tra le diverse strutture del D.A.I., coordinando il personale con compiti amministrativi e le attività amministrative afferenti al Dipartimento stesso;
- c) concorre alla promozione dei processi di formazione, aggiornamento e addestramento e collabora ai processi di valutazione e gestione del sistema premiante del personale di competenza;
- d) organizza l'attività amministrativa connessa all'attività didattica e di ricerca dei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento Universitario di riferimento, avvalendosi delle unità di personale ospedaliero od universitario secondo quanto specificato nell'Atto Aziendale e nei Protocolli d'Intesa Regione-Università per le Lauree Sanitarie.

Desta pertanto meraviglia e rammarico apprendere dell'iniziativa in tema di personale universitario conferito in convenzione, assunta da codesta Azienda in assenza di preliminare condivisione tra le nostre Istituzioni.

L'iniziativa vede, invece, coinvolti esclusivamente i Direttori di U.O.C., per lo più docenti e/o ricercatori universitari, i quali sono stati chiamati a relazionare e a fornire documentazione relativa all'anno 2010 e successivi, avvalendosi eventualmente del supporto di coloro che li hanno preceduti da quel tempo, con riferimento, quindi, ad un arco temporale in cui le relative vicende sono state consensualmente definite con le Intese innanzi richiamate.

Università ed Azienda, sotto l'egida del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.4.2018, hanno necessità di perseguire l'obiettivo della definizione congiunta dei fabbisogni comuni di professionalità e della coerente coesistenza delle due componenti di personale ospedaliero e universitario.

Peraltro, come da tempo auspicato da entrambi gli Enti ed, in particolare, dalla Scuola di Medicina, è ormai improcrastinabile un potenziamento delle attività di gestione giuridica ed economico-finanziaria di tutto il personale conferito in convenzione, nell'ottica della più ampia collaborazione inter-istituzionale.



Si ricorda, poi, che già nel 2006 il Consiglio di Amministrazione di questa Università aveva deliberato di *“...sospendere i conferimenti in convenzione con l’Azienda Policlinico di ulteriori unità di personale tecnico-amministrativo in servizio presso questa Università, nelle more della definizione, in sede di Tavolo Tecnico con l’Azienda, delle problematiche concernenti l’applicazione dell’articolo 28 del CCNL del Comparto Università e della consistenza dell’organico del personale universitario conferito in convenzione”*.

Sicché nel tempo trascorso sino a tutt’oggi, si è concordemente procrastinato il conferimento in convenzione di nuovo personale universitario tecnico amministrativo, in attesa della individuazione dei fabbisogni specifici di personale appartenente a ciascun ruolo e qualifica di cui necessita l’Azienda Ospedaliero Universitaria, in quanto punto di riferimento per la promozione e per la produzione integrata delle attività assistenziali, formative, didattiche e scientifiche, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n.517/1999.

Tanto, altresì, al fine di giungere alla definizione delle modalità di regolazione dei differenti profili del personale conferito all’assistenza, mediante apposito Regolamento interno, da adottarsi congiuntamente, come prescritto dal vigente Protocollo d’Intesa (rif.to: articolo 11, comma 7, Il cpv).

In ultimo, ma non certo per ordine di importanza, si rammenta la copiosa giurisprudenza di legittimità, che proprio in punto *“valutazione delle effettiva corrispondenza delle funzioni e delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente ovvero delle modalità di accesso alla qualifica (possessione del diploma di laurea)”* ha così chiarito: *“Le Sezioni unite di questa Corte, con la sent. n. 8521 del 2012, hanno già avuto modo di affermare quanto segue: “... conclusione obbligata è dunque che la equiparazione è concretamente stabilita nell’allegato D del D.l. 9 novembre 1982, da considerarsi ... esplicitazione di discrezionalità normativa non suscettibile di sindacato in assenza di profili di chiara illogicità; B) corollario di tale regola è che la corrispondenza con il personale di pari qualifica e mansione del ruolo sanitario ex D.l. 9 novembre 1982 deve essere determinata in base all’inquadramento del personale universitario nelle aree funzionali, nelle qualifiche e per profili professionali secondo le mansioni svolte ed i compiti assegnati in base al DPCM 24 settembre 1981 ...”. ... Quanto all’efficacia temporale di tale assetto normativo in relazione alla sopravvenuta disciplina contrattuale, questa Corte, ancora a Sezioni Unite ... ha sancito che il DPR n. 761 del 1979 art. 31 ha continuato a trovare applicazione nelle more dell’approvazione di una tabella nazionale ... (sul punto v. pronunce (Cass. SS.UU. n. 6104 e 6105/2012)*

... I suddetti principi sono stati confermati in numerose successive pronunce – si vedano Cass. SS.UU. n. 17928/2013; Cass. n. 12908 del 24 maggio 2013; Cass. n. 5325/2014; Cass. n. 1078/2015; Cass. n. 10629/2015; Cass. n. 16350/2015; Cass. SS.UU. n. 14799/2016). In particolare, nella decisione a Sezioni Unite n. 14799/2016 ... è stato ribadito che è rilevante e determinante la qualifica riconosciuta presso l’Università e la ricordata tabella di equiparazione (allegato D al D.l. 9 novembre 1982)



indipendentemente dal possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica rivendicata ...

*Nella medesima decisione è stato altresì rimarcato che **lo svolgimento di mansioni in concreto correlate alla qualifica presso la struttura ospedaliera che opera come termine di comparazione per l'indennità di equiparazione è rilevante solo in quelle controversie nelle quali si discute in specifico della spettanza anche dell'indennità di posizione minima (c.d. indennità di dirigenza) in relazione alla quale si pone il diverso problema dello svolgimento di fatto delle mansioni dirigenziali alla luce dell'art. 40 del CCNL 1998-2001...***

... Ne consegue che "in caso di equiparazione tra la VII o l'VIII qualifica funzionale di cui alla l. n. 312 del 1980 (dipendenti dell'Università) e il IX o X livello sanitario (dipendenti ospedalieri), poi confluiti nell'unico ruolo dirigenziale, l'indennità di equiparazione deve essere determinata senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo (v. Cass. Sez. Un. n. 14799/2016 cit.; Cass. Sez. Un. 9 maggio 2016 n. 9279)" (Cass.; Ordinanza n. 18608/2017 sul ricorso n. 18265/2016 proposto da Università degli Studi di Bari Aldo Moro c/ Ferri Fedele).

Per quanto sopra rappresentato, si invita codesta Azienda a voler concertare con questa Amministrazione ogni iniziativa inerente il personale universitario e a voler, per il futuro, indirizzare direttamente alla stessa ogni eventuale richiesta di approfondimento in merito.

Si resta in attesa di urgente cenno di riscontro ed assicurazione in merito.

Distinti saluti.



IL RETTORE